



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Contenuti Audiovisivi*

Prot. n. DDA/0001691 del 4 settembre 2018

**Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/1554, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n.828/DDA/CA)**

Con istanza DDA/1554, pervenuta in data 3 settembre 2018 (prot. n. DDA/000166 e n. DDA/000167), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società BIM Distribuzione S.r.l. (di seguito, BIM), Eagle Pictures S.p.A. (di seguito Eagle Pictures), Lucky Red S.r.l. (di seguito Luky Red) e Vision Distribution S.p.A.(di seguito, Vision) , detentrici dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito internet <https://altadefinizione.uno>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- “*Final Portrait*”, disponibile alla pagina *internet*  
<omissis>;
- “*Oltre la notte*”, disponibile alla pagina *internet*  
<omissis>;
- “*The silent man*”, disponibile alla pagina *internet*  
<omissis>;
- “*Appuntamento al parco*”, disponibile alla pagina *internet*  
<omissis>;
- “*La tartaruga rossa*”, disponibile alla pagina *internet*  
<omissis>;
- “*Sicilian Ghost Story*”, disponibile alla pagina *internet*  
<omissis>;
- “*Un tirchio quasi perfetto*”, disponibile alla pagina *internet*  
<omissis>;
- “*I segreti di Wind River*”, disponibile alla pagina *internet*  
<omissis>;
- “*Il sole a mezzanotte*”, disponibile alla pagina *internet*  
<omissis>;
- “*La vedova Winchester*”, disponibile alla pagina *internet*  
<omissis>;
- “*40 sono i nuovi 20*”, disponibile alla pagina *internet*  
<omissis>;



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Contenuti Audiovisivi*

- “Gold-la grande truffa”, disponibile alla pagina internet <omissis>;
- “John Wick 2”, disponibile alla pagina internet <omissis>;
- “La battaglia di Hacksaw Ridge”, disponibile alla pagina internet <omissis>;
- “La luce sugli oceani”, disponibile alla pagina internet <omissis>;
- “My Little Pony: il film”, disponibile alla pagina internet <omissis>;
- “Ozzy - Cucciolo coraggioso”, disponibile alla pagina internet <omissis>;
- “Paddington 2”, disponibile alla pagina internet <omissis>;
- “Prima di domani”, disponibile alla pagina internet <omissis>;
- “Qua la zampa!”, disponibile alla pagina internet <omissis>;
- “Quando un padre”, disponibile alla pagina internet <omissis>;
- “Saw: Legacy”, disponibile alla pagina internet <omissis>;
- “Wish upon”, disponibile alla pagina internet <omissis>;
- “Conspiracy”, disponibile alla pagina internet <omissis>;
- “Florence”, disponibile alla pagina internet <omissis>;
- “Il cliente”, disponibile alla pagina internet <omissis>;
- “Il viaggio di Fanny”, disponibile alla pagina internet <omissis>;
- “Incarnate”, disponibile alla pagina internet <omissis>;
- “Una vita da gatto”, disponibile alla pagina internet <omissis>;
- “Gringo”, disponibile alla pagina internet <omissis>.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza risulta accessibile, alle pagine internet sopra indicate, riproduzione delle opere audiovisive sopra riportate e le stesse



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Contenuti Audiovisivi*

appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41.

Dalle verifiche condotte sul sito risulta, altresì, l'effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante dichiara essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

Dalle suddette verifiche risulta, inoltre, quanto segue:

- il nome a dominio del sito <https://altadefinizione.uno>, risulta verosimilmente registrato dalla società NameCheap, Inc., con sede in 4600 East Washington Street, Suite 305, Phoenix, AZ 85034, il cui indirizzo di posta elettronica è [dmca@namecheap.com](mailto:dmca@namecheap.com), per conto di un soggetto non identificabile. Inoltre, sul sito internet è presente il seguente indirizzo mail [nikolabusiness@protonmail.com](mailto:nikolabusiness@protonmail.com);
- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società Cloudflare Inc., con sede in 665 Third Street, Suite 207, CA 94107 San Francisco, Stati Uniti e indirizzo di posta elettronica [abuse@cloudflare.com](mailto:abuse@cloudflare.com); alla medesima società risultano verosimilmente afferenti anche i *server* che appaiono essere localizzati a Phoenix, Arizona.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento. Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/1554 è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. u), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito internet da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Claudia Angrisani, funzionario responsabile del



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Contenuti Audiovisivi*

procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/1554", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito [www.agcom.it](http://www.agcom.it) della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza DDA/1553, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro **il 19 settembre 2018**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it) in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE

Benedetta Alessia Liberatore